

**LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n.9** (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 giugno 2007) - (in vigore dall' 11.07.2007)

**Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.**

**“Disposizioni per il trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche.”**

LA GIUNTA REGIONALE ha adottato  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE emana la seguente legge:

**Art. 1.**

**(Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 e successive modifiche)**

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 e' sostituito dal seguente:

"2. Il possesso dei requisiti di idoneita' fisica e' soddisfatto se l'interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermita' o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attivita' di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneita' fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una Struttura Sanitaria Pubblica."

2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993, come modificato dalla legge regionale n. 7/2005, e' sostituito dal seguente:

"3. Il possesso dei requisiti di idoneita' morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) abbiano riportato per uno o piu' reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, una o piu' condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;

b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio nonche' per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);

c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modifiche;

d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni;

e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale."

3. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 e' sostituito dal seguente:

"4. Per i casi indicati al comma 3, lettere a), c) ed e), il possesso dei requisiti della idoneita' morale continua

a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati al comma 3 il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione.”

4. Dopo il comma 5 bis dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 è inserito il seguente:

"5 ter. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, almeno ogni tre anni, verificano, anche in collaborazione con i comuni e previa stipulazione di apposita convenzione, la permanenza dei requisiti previsti dal comma 1 per l'iscrizione al ruolo."

## **Art. 2.** **(Disposizioni transitorie)**

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvedono alla verifica della permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art. 17, comma 5 ter, della legge regionale n. 58/1993, aggiunto dalla presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 58/1993, limitatamente ai reati concernenti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, e lettera e), introdotte dall'art. 1 della presente legge, si applicano nei confronti dei soggetti che si iscrivono al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Relativamente ai soggetti già iscritti al suddetto ruolo, le citate disposizioni si applicano in caso di reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

*(Lettera sostituita a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 22, in particolare, l'errato riferimento all'art. 5 della presente legge, riportato nel testo originario, è stato sostituito con quello dell'articolo 1.)*

## **Art. 3.** **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 luglio 2007

MARRAZZO

**Da**

[http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi\\_regionali.php?vms=107&vmf=19](http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19)